

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1013/2006 e la Direttiva 2009/16/CE.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;

Vista la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280, recante regolamento recante disposizioni applicative del titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di albi speciali delle imprese navalmeccaniche;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;

Visto la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280, recante regolamento recante disposizioni applicative del titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di albi speciali delle imprese navalmeccaniche;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017, recante disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2017;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del....

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi, le cui procedure autorizzative sono disciplinate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017.

ART. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
  - a) «amministrazione»: il Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, quale autorità governativa responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti bandiera italiana o alle navi che operano sotto l'autorità dello Stato;
  - b) «impianto di riciclaggio delle navi»: un cantiere navale di demolizione iscritto all'albo speciale dei demolitori di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1989, n. 234, nonché un impianto ubicato sul territorio nazionale che svolge attività di riciclaggio delle navi e che ottempera agli obblighi di cui al decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, laddove compatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;

c) «operatore dell'impianto di riciclaggio»: una persona fisica o giuridica che, in virtù di titolo idoneo, ha l'effettiva gestione dell'impianto di riciclaggio, ovvero un soggetto da essa delegato;

d) «organismo riconosciuto»: un organismo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;

e) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi;

f) «riciclaggio delle navi»: attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di demolizione, al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo anche la gestione dei materiali pericolosi, comprendenti le operazioni connesse quali lo stoccaggio e il trattamento dei componenti e materiali sul sito, a esclusione dell'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati dei citati materiali pericolosi.

### ART. 3

*(Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazioni relative ai requisiti degli impianti di riciclaggio)*

1. L'operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, oltre che alla sospensione dell'attività fino all'adempimento delle prescrizioni di cui alle norme citate.

2. L'operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d), f), g), h), i) e j) del regolamento, qualora il fatto non costituisca reato, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, oltre che alla sospensione dell'attività fino all'adempimento delle prescrizioni di cui alle norme citate.

3. L'operatore di un impianto di riciclaggio che intraprende il riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, oltre che alla sospensione dell'attività fino al rilascio del certificato sopra citato.

4. L'operatore di un impianto di riciclaggio che non effettua le comunicazioni previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000, oltre che, per le sole violazioni di cui alle lettere a) e b) della citata disposizione, alla sospensione dell'attività di riciclaggio della specifica nave fino all'invio delle prescritte comunicazioni.

### ART. 4

*(Sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazioni relative al piano di riciclaggio della nave)*

1. L'operatore di un impianto di riciclaggio che omette di predisporre il piano di riciclaggio della nave di cui all'articolo 7 del regolamento, ovvero che non sottopone il piano all'approvazione o che inizia l'attività di riciclaggio prima dell'approvazione del predetto piano da parte del capo del compartimento marittimo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

#### ART. 5

*(Sanzioni per violazioni relative alla predisposizione e alla tenuta a bordo dell'inventario dei materiali e alla tenuta dei documenti)*

1. L'armatore che esercisce la nave o il comandante che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti dall'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento, è soggetto alla ~~punito con la~~ sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
2. L'armatore o il comandante di nave che tengono irregolarmente i documenti di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento, ovvero non vi eseguono le annotazioni prescritte dai paragrafi 6 e 7, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
3. L'armatore che impiega la nave senza che siano stati eseguiti i controlli di cui all'articolo 8, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del regolamento, ovvero senza che siano stati rilasciati i certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dello stesso, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace il comandante della nave, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.
4. L'armatore che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento in materia di invio di una nave al riciclaggio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10,00 per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.

#### ART. 6

*(Installazione o uso dei materiali pericolosi)*

1. L'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento in materia di installazione e uso di materiali pericolosi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

#### ART. 7

*(Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)*

1. I controlli di cui all'articolo 8 del regolamento sono effettuati dall'amministrazione o dall'organismo riconosciuto da esso autorizzato. I controlli di cui all'articolo 11 del regolamento sono effettuati dal personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.
2. Le attività di accertamento delle infrazioni sono effettuate dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso le articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione marittima.
3. Il Capo del compartimento marittimo è l'Autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative e accessorie previste dal presente decreto.
4. Si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati all'implementazione delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente decreto e al finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi.

ART. 8  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 9  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

